

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## XVII LEGISLATURA

---

### Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (1577)

#### EMENDAMENTI

##### Art. 7.

###### 7.346 (testo 2)

RUTA, GATTI, SAGGESE, Gianluca ROSSI, PUPPATO, FASIOLO, PEZZOPANE

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato», fino alle parole: «presso le forze di polizia», con le seguenti: «assegnandole al Corpo Forestale dello Stato nell'azione di riorganizzazione di compiti e delle funzioni di propria competenza, con conseguente razionalizzazione dei presidi sul territorio del Corpo Forestale e conseguente assorbimento dei corpi di polizia provinciale a decorrere dal 1° gennaio 2016; dalla disposizione di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

---

###### 7.432 (testo 2)

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ZANONI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della*

nuova trasmissione delle medesime osservazioni ai sensi del capoverso che precede. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G7.300**

TOCCI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1577-A, recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,

premesso che:

l'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, ha rinnovato al Governo tre delle deleghe previste dalla legge n. 196 del 2009 e finora rimaste inattuata, ovvero quella per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, quella per la revisione della normativa in materia di contabilità di Stato e di tesoreria, ed in particolare quella relativa alla struttura del Bilancio dello Stato, ovvero la riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della stessa legge; i relativi decreti dovranno essere emanati entro il 31 dicembre 2015;

com'è noto, la legge n. 196 del 2009 ha stabilito, in particolare all'articolo 21, la corrispondenza delle missioni, dei programmi, delle azioni in cui si articola il Bilancio, rispettivamente ai Ministeri (o ai Dipartimenti), alle Direzioni generali, agli Uffici dirigenziali di secondo livello; pertanto, la riorganizzazione di missioni e programmi prevista dalla delega rinnovata comporta la contemporanea ristrutturazione dei grandi Uffici che vi corrispondono;

l'articolo 7 dell'A.S. 1577-A contiene, all'articolo 1, una delega sulla riorganizzazione delle strutture dell'amministrazione dello Stato, indicando come unico criterio direttivo quello della «riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese» ed avendo come scadenza dodici mesi dall'entrata in vigore della legge;

considerato che:

presso il Ministero dell'Economia risulta in stato di avanzata elaborazione il testo dei provvedimenti delegati previsti dall'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, per cui è ragionevole presumere che entro la fine dell'anno in corso le Commissioni parlamentari competenti si troveranno ad esaminare il decreto relativo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, e conseguentemente delle Direzioni generali e dei Dipartimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato;

questa riorganizzazione verrà operata sulla base del principio di corrispondenza tra funzione, ovvero gruppo di attività aventi un unico

fine, ufficio, ovvero struttura dell'amministrazione che quelle attività svolge, programma di spesa, ovvero l'insieme delle spese affidate a quell'ufficio per svolgere quelle attività; principio fondamentale per garantire il controllo del Parlamento sulla gestione della spesa, anche attraverso il passaggio al Bilancio di cassa, nonché per assicurare la piena funzionalità degli uffici, operando quella profonda ristrutturazione degli apparati finora evitata anche grazie al mancato esercizio, della delega contemplata dalla legge 196;

la delega prevista all'articolo 7 dell'A.S. 1577-A, fondata sul criterio del rafforzamento degli uffici di linea rispetto a quelli di supporto, diverso e potenzialmente incongruente rispetto all'impostazione funzionale della legge 196, si sovrappone obiettivamente a quella già in esercizio, con l'evidente rischio di reiterazioni, incoerenze, discrasie;

impegna il Governo:

a ricordare l'esercizio delle due deleghe previste dall'articolo 1 della legge n. 89 del 2014 e dall'articolo 7 dell'A.S. 1577-A sia in termini temporali sia in termini di contenuti, arrivando alla redazione di decreti delegati unificati e coordinati, da sottoporre ad un unico esame delle competenti Commissioni parlamentari.

---

### **G7.102 (testo 2)**

PIGNEDOLI, BERTUZZI, VACCARI, CALEO, FEDELI, PUPPATO, PEZZOPANE, AMATI, GRANAIOLO, MATTESINI, CIRINNÀ, PADUA, FILIPPIN, ALBANO, FASIOLO, DEL BARBA, Gianluca ROSSI, FORNARO, RUTA, SCALIA, MATURANI, Elena FERRARA, LO GIUDICE, DE BIASI, MORGONI, ORRÙ, SANTINI, SAGGESE, MINEO, PARENTE, PEGORER, FAVERO, VALDINOSI, MANASSERO, AUGELLO, TORRISI, Luciano ROSSI, BORIOLI, SPILABOTTE, SANGALLI, FABBRI, MANCUSO

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 1577-A, recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche»,

premesso che:

il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia a ordinamento civile specializzata nella prevenzione e repressione dei reati ambientali agro alimentari e per il contrasto alla criminalità in questi settori, svolgendo il ruolo di polizia di prossimità a contatto con le popolazioni nei comprensori più difficili, quali quelli di montagna e di campagna, nonché nelle città, e assicurando il contrasto alla criminalità di tipo ambientale e agro alimentare, anche organizzata di tipo mafioso;

il Corpo forestale assicura inoltre la tutela dei valori di biodiversità e di agro-biodiversità nazionali attraverso la vigilanza nei Parchi nazionali, nelle riserve e parchi naturali e nei grandi Parchi storici cittadini, concor-

rendo alle attività di protezione civile per le calamità naturali, con particolare riferimento al contrasto agli incendi boschivi;

per rendere coerente l'attività di tutela della biodiversità rispetto al ruolo che il Corpo forestale dello Stato ha assunto a partire dagli anni '80, con la previsione contenuta all'articolo 16 della legge la aprile 1981 n. 121, di concorso nelle attività di sicurezza e ordine pubblico, di riordino della Polizia di Stato e di coordinamento delle Forze di Polizia, le attività nelle «130 riserve naturali gestite direttamente dal Corpo sono state sempre più orientate all'educazione ambientale, agroalimentare e alla legalità, attraverso la promozione dei valori della agrobiodiversità, nonché al supporto logistico delle attività operative del Corpo quali la produzione e la gestione di strumenti. eliminando le attività produttive tranne quelle funzionali al mantenimento dello stato di salute e di efficienza dei soprassuoli boschivi,

considerato che:

nel nostro Paese, in considerazione della notevole densità antropica e per il fatto che più del 70 per cento del territorio nazionale presenta un'orografia collinare e montuosa, quindi più fragile da un punto di vista geomorfologico e idrogeologico, i mutati eventi climatici, economici e sociali connessi anche all'abbandono delle zone rurali, originano effetti di notevole criticità se non a volte catastrofici, come le recentissime alluvioni in Liguria, Toscana e Piemonte dimostrano;

il patrimonio di biodiversità e di agro-biodiversità che l'Italia presenta, con 243 prodotti DOP, IGP e STG, ne fanno lo Stato che in Europa possiede il maggior numero di prodotti certificati, denotando la enorme ricchezza ambientale, naturalistica nonché produttiva del nostro Paese, che in quanto tale va tutelata anche per le ricadute economiche che essa può generare;

l'Italia presenta inoltre caratteristiche del tutto peculiari dal punto di vista della presenza della criminalità, quali la presenza di associazioni criminali di stampo mafioso presenti non solo in alcune regioni meridionali ma infiltratesi anche nelle zone più ricche del Nord, e diffusa anche a livello internazionale attraverso il riciclaggio di denaro. La criminalità organizzata trae profitti illeciti anche dallo sfruttamento delle risorse ambientali e agro alimentari quali il traffico dei rifiuti, il traffico dei cibi contraffatti, l'intermediazione illecita della manodopera in agricoltura (caporalato) e l'intermediazione illegale attuata nei mercati e nei trasporti ortofrutticoli, il ciclo illegale del cemento, e non ultimo l'infiltrazione criminale negli appalti e nella gestione delle energie rinnovabili;

il commercio illecito di animali è la seconda fonte di guadagno della malavita organizzata, strutturata in vere e proprie organizzazioni criminali che operano su tutto il territorio nazionale e che ricavano dalle loro attività illecite centinaia di milioni di euro; per fronteggiare queste organizzazioni fu istituito nel 2015 il NOA, Nucleo operativo antibraconaggio, e nel 2007 il NIRDA, Nucleo Investigativo per i reati in Danno agli Animali. nelle attività di vigilanza e repressione dei reati compiuti in danno agli animali, con attività investigative svolte a livello nazionale e internazionale, che

hanno portato al sequestro di 15.000 animali, più di 700 strutture, mezzi e automezzi, per un valore complessivo di oltre 21 milioni di euro;

per dare corretta attuazione alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna in via di estinzione (CITES), nonché alle direttive FLEGT/EUTR, il Corpo ha istituito un apposito servizio che opera sul territorio nazionale e negli ambiti doganali, svolgendo nel 2014 oltre 69 mila controlli, accertando 174 reati, attestando il nostro Paese al secondo posto dopo la Francia in ambito europeo per numero di sequestri effettuati;

proprio a causa di tutti questi motivi, è particolarmente necessaria nel nostro Paese una dedicata attività di sicurezza ambientale e agro alimentare che solo una Forza di Polizia specializzata può sviluppare, per il contrasto a una serie di fenomeni, di reati e di sfruttamento criminale delle risorse ambientali e agroalimentari, nonché della fauna e della flora sottoposta a tutela,

considerato altresì che:

l'articolo 7 dell'Atto Senato n. 1577 all'esame dell'Aula prevede una delega al Governo per procedere alla riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato; in particolare, l'articolo 7, comma 1, lettera *a*), stabilisce tra gli specifici criteri direttivi la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, nonché il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, «conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia;

la medesima disposizione precisa che tale riorganizzazione dovrà avvenire mantenendo la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agro alimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà;

l'innovazione della struttura organizzativa del Corpo forestale dello Stato, non può non essere coerente con il processo di riorganizzazione dell'intero comparto sicurezza nella direzione di eliminare le duplicazioni e le sovrapposizioni e di valorizzare le specificità svolte da ogni singola Forza, in modo da non intaccare i livelli di efficienza e efficacia attuali ma anzi di migliorarli;

in particolare, per quanto riguarda le necessità del Paese di dotarsi di una adeguata Forza di polizia ambientale, è necessario procedere al potenziamento dell'attività di sicurezza ambientale e agroalimentare quale sua mission centrale e costitutiva, alla integrazione dell'attività di gestione della biodiversità, alla riorganizzazione della struttura dei Nuclei investigativi territoriali e centrali, con la previsione di piante organiche specifiche e l'istituzione dei Nuclei investigativi per la lotta alla criminalità organizzata ambientale e agro alimentare, a prevedere il necessario coordinamento, con progressiva integrazione, con le polizie provinciali, nonché a garantire la strutturale dipendenza della nuova Polizia ambientale da Ministero che assicuri il mantenimento degli attuali livelli di autonomia, specificità ed efficacia delle funzioni operative svolte,

impegna il Governo:

a garantire, nella predisposizione dei decreti legislativi di riorganizzazione delle funzioni di polizia ai sensi dell'articolo 7 del disegno di legge in discussione, la organizzazione di una polizia ambientale e agro alimentare che assuma unitariamente le necessarie funzioni e risorse, anche umane, connesse alla centrale attività di sicurezza ambientale e agro alimentare e del territorio;

a includere nelle funzioni da assegnare alla polizia ambientale e agroalimentare le competenze relative al contrasto ai crimini ambientali e agroalimentari, l'attività di mantenimento della biodiversità, l'attività di vigilanza e di contrasto i reati compiuti in danno agli animali nonché del commercio illegale di specie di fauna e flora in via d'estinzione, e al traffico internazionale di legname, l'attività antibraconaggio e la tutela del benessere animale, in raccordo con le funzioni di polizia già esistenti negli altri corpi;

a rafforzare le funzioni di polizia ambientale e agroalimentare, anche valutando nel processo di riorganizzazione, le possibili forme di coordinamento e progressiva integrazione con i corpi di polizia provinciale, favorendo per questa via una reale innovazione istituzionale.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 8.

#### 8.630

MOLINARI, VACCIANO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - (*Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa materia. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero mediante accorpamento, sulla base di una soglia dimensionale indicativa di 65.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, a condizione che le proiezioni economico-patrimoniali per almeno i primi tre esercizi finanziari delle camere accorpate assicurino la copertura dei costi e un'attività promozionale almeno pari al trentaper cento del volume della spesa a tal fine sostenuta complessivamente dalle camere accorpate nell'ultimo esercizio finanziario. A tal fine, il decreto legislativo potrà tenere comunque conto dalla qualità e gestione efficiente dei servizi che ogni singola Camera di commercio ha saputo costruire sul territorio, da valutare anche mediante l'impiego di indicatori quantitativi espressi anche sulla base di costi *standard*. Le camere di commercio di minori dimensioni in base al numero delle imprese, in sede di accorpamento, sono soppresse e assorbite dalle camere di maggiori dimensioni, gli organi delle quali restano in carica fino alla scadenza legale del loro mandato;

c) salvaguardia della presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei terri-



tori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali;

d) adozione di apposita normativa fiscale al fine di evitare il depauperamento dei patrimoni degli enti a seguito dei processi di accorpamento;

e) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nonché per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

f) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;

g) definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, di *standard* nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese e di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per garantire il rispetto degli *standard*;

h) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazione delle imprese, e sul limite ai mandati, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali; riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti; definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali;

i) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, il mantenimento dei livelli occupazionali e contempli poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di commercio.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1oQ successivamente la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive».

---

#### **8.325 (testo 4)**

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN, Fausto Guilherme LONGO, CARIDI, MANCUSO

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «istituibilità», con la seguente: «istituzione».*

---

#### **8.371 (testo 2)**

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ZANONI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione delle medesime osservazioni ai sensi del capoverso che precede. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».*

---

**Art. 9.**

**9.700**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), punto 1), sopprimere le parole: «delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» e al punto 2), dopo le parole: «ruolo unico», inserire le seguenti: «della dirigenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e».*

---

**9.701**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «superamento degli automatismi nel percorso di carriera e».*

---

**9.448 (testo 2)**

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ZANONI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione delle medesime osservazioni ai sensi del capoverso che precede. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G9.304 (già em. 9.304)**

TORRISI

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 1577-A, recante norme di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

premesso che:

nel riordino della dirigenza pubblica di cui all'articolo 9 del richiamato provvedimento, è prevista l'istituzione di ruoli unici della dirigenza; da tali ruoli unici si prevede l'espressa esclusione della dirigenza scolastica senza assegnarle alcuna altra collocazione nell'ambito della dirigenza pubblica,

rilevato che:

in un altro importante provvedimento varato dal Governo ed attualmente in esame alla Camera dei Deputati recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» (DDL «BUONA SCUOLA»; AC 2994) si prevede in diversi articoli e in maniera diffusa un accrescimento delle responsabilità gestionali e di *governance* della dirigenza scolastica per portare a compimento gli obiettivi di riforma;

entrambi i disegni di legge delega di riforma vanno ad incidere dunque sullo *status* dei dirigenti delle scuole, secondo tuttavia logiche diverse e in parte fra loro contraddittorie col risultato che quello che si delinea da una parte, ovvero una dirigenza «piena» quanto a compiti, funzioni e responsabilità viene marginalizzato dall'altra con l'esclusione dal ruolo unico della dirigenza dello Stato,

considerato che:

il persistere della espressa previsione di esclusione della dirigenza scolastica dalla disciplina che inquadra tutti i rimanenti dirigenti pubblici creerebbe un *vulnus* alla capacità di agire efficacemente nello svolgimento delle proprie funzioni della stessa dirigenza dal momento che a tale esclusione non si accompagna l'individuazione di una destinazione diversa, di livello almeno corrispondente,

impegna il Governo:

ad adottare quindi le opportune iniziative, anche in sede di decretazione attuativa, volte a definire una disciplina chiara e omogenea che ga-

rantisca la coerenza dell'indirizzo politico del Governo provvedendo con riferimento al profilo, alla condizione e all'inquadramento della dirigenza scolastica, a ricondurre ad una logica unitaria i due provvedimenti citati nel senso del pieno riconoscimento della funzione gestionale e amministrativa del dirigente scolastico e pertanto valutare la sua progressiva confluenza all'interno dei ruoli unici dello Stato;

a valutare anche una classificazione dei ruoli dei dirigenti, nel senso di due sole distinte «classi», uno relativo a ruoli professionali (medici, dirigenti tecnici, ricercatori) e l'altro a ruoli gestionali (dirigenti amministrativi e scolastici) caratterizzati quest'ultimi dalla responsabilità della gestione delle risorse umane e strumentali, oltre che da autonomi poteri connessi allo svolgimento delle varie funzioni affidate.

---

### **G9.377 (già em. 9.377)**

TORRISI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 1577, recante disposizioni in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,

premessi che:

l'articolo 9 prevede l'abolizione della figura dei segretari comunali e provinciali e la relativa confluenza nel ruolo unico dei dirigenti locali prevista al numero 3) della lettera *b*) dell'articolo 9, comma 1;

il successivo punto n. 4) prevede un regime transitorio in sede di prima applicazione della normativa; in particolare prevede che, per i primi tre anni dall'entrata in vigore del decreto attuativo della delega vi sia l'obbligo per i comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo della legalità dell'azione amministrativa a tutti gli attuali segretari comunali iscritti all'albo e confluiti nel ruolo unico della dirigenza locale;

comporta qualche problema di diritto e di equità la mancata inclusione tra i soggetti della disciplina transitoria di cui al punto n. 4) dei vincitori delle procedure concorsuali, già bandite per l'accesso alla carriera di segretario comunale alla data di entrata in vigore della legge, che sono ancora in attesa della procedura di iscrizione all'albo;

è infatti evidente che l'obbligo previsto dal disegno di legge di affidare la funzione di direzione apicale ai soggetti già iscritti all'abolendo albo dei segretari comunali e provinciali, debba tenere conto sia degli attuali segretari di fascia C per i quali non siano decorsi due anni di effettivo servizio per l'ingresso nel ruolo unico della dirigenza locale di cui al punto 3), sia dei vincitori delle procedure concorsuali per l'accesso alla carriera che sono ancora in attesa della formale iscrizione all'albo;

ciò, oltre che necessario per garantire un'applicazione uniforme e non discriminatoria della disciplina transitoria, trova fondamento nell'obbligo di assicurare l'effettivo svolgimento di funzioni segretari ali ai giovani vincitori di procedure concorsuali concluse o in fase di conclusione sul cui reclutamento e la cui formazione lo Stato abbia già investito risorse pubbliche che non possono andare disperse;

in fine si ritiene necessario garantire un arco temporale certo e congruo, nella misura di 3 anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, onde garantire il graduale passaggio dall'attuale sistema di reclutamento e gestione dei segretari comunali a quello della dirigenza unica, al fine di non compromettere l'ordinario svolgimento delle attività amministrative locali nonché per scongiurare il rischio di un immediato aumento di casi di collocamento in disponibilità degli attuali segretari privi di incarico, con conseguente aggravio di spesa pubblica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di includere tra le categorie a cui i comuni dovranno conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa anche i vincitori delle procedure concorsuali, già bandite per l'accesso alla carriera di segretario comunale, ancora in attesa di perfezionamento della relativa procedura di iscrizione.

---

## **G9.412**

ToCCI

Il Senato,

In sede di esame dell'Atto Senato n. 1577-A, recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,

premessò che:

nella materia del rapporto di lavoro dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni si è consolidata una giurisprudenza della Corte Costituzionale avversa al c.d. *spoll's system*, ovvero all'attribuzione al potere politico della facoltà di attribuire e revocare gli incarichi ai dirigenti senz'altra motivazione che l'*intuitu personae*, ovvero la fiduciarità del rapporto; In particolare, la Consulta ha ripetutamente censurato norme che prevedevano la possibilità di privare il dirigente dell'incarico, o di licenziarlo senza motivazioni attinenti alla responsabilità dirigenziale o disciplinare del medesimo, perché tale possibilità comporta un potere di influenza

della politica sull'amministrazione che viola i precetti di cui agli artt. 97, 1° comma, e 98, 1° comma, della Carta; possono citarsi, al riguardo, le seguenti sentenze:

- 16 giugno 2006 n. 233 (limiti dello *spoil's system* nelle regioni);
- 23 marzo 2007, nn. 103 e 104 (illegittimità dello *spoil's system*);
- 7-20 maggio 2008, n. 161 (limiti di applicabilità delle norme sullo *spoil's system* ai dirigenti esterni alla p.a.);
- 24 ottobre 2008 n. 351 (illegittimità della corresponsione dell'equo indennizzo, in luogo del reintegro, nei confronti dei dirigenti sottoposti illegittimamente a *spoil's system*);
- 28 novembre 2008, n. 390 (necessità del rispetto dei principi del giusto procedimento in caso di revoca dei dirigenti);
- 5 febbraio 2010, n. 34 (ristretti limiti entro cui può ritenersi legittimo ai sensi dell'art. 97 Cost. lo *spoil's system* e conseguente illegittimità della decadenza automatica dalla carica dei direttori generali delle Aziende sanitarie locali);
- 15 gennaio 2010 n. 9 (illegittimità della riserva dei posti in favore di persone esterne all'amministrazione per il conferimento degli incarichi dirigenziali; senza il ricorso delle specifiche esigenze di interesse pubblico);
- 5 marzo 2010, n. 81 (illegittimità della previsione di una cessazione automatica; *ex lege* e generalizzata, degli incarichi dirigenziali «interni», anche se conferiti al personale non appartenenti ai ruoli di livello generale);
- 28 ottobre, 2010, n. 304 (necessità di assicurare una chiara distinzione, tra funzioni politiche e funzioni amministrative di tipo dirigenziale ed illegittimità dei meccanismi di decadenza automatica dei rapporti dirigenziali in corso con eccezione degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro);
- 11 aprile 2011, n. 124 (illegittimità costituzionale dello *spoil's system* per incarichi dirigenziali che comportano l'esercizio i compiti di gestione);
- 25 febbraio 2015, n. 37 (illegittimità dell'attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari delle Agenzie fiscali);

considerato che:

il processo di revisione costituzionale attualmente in corso, pervenuto al testo approvato alla Camera ( A.C. 2613-A e abb.), non contempla modifiche alle norme del Titolo III, Sezione II (La pubblica amministrazione), se non per l'aggiunta, all'articolo 97, 1° comma, della trasparenza al buon andamento ed all'imparzialità, come finalità assegnate alle leggi in materia di pubblici uffici; che pertanto la giurisprudenza costituzionale in materia debba mantenere intatto il proprio valore;

considerato inoltre che nel testo della delega di cui all'articolo 9 dell'A.S. 1577-A risultano ambiguità ed omissioni tali da consentire ai decreti delegati di aprire ampi spazi di discrezionalità politica in materia di attribuzione e revoca di incarichi dirigenziali, fino al licenziamento di di-

rigenti rimasti senza incarico, senza alcun riferimento alla valutazione della proficuità e della correttezza dell'attività svolta, in palese contrasto con la predetta giurisprudenza,

impegna il Governo:

a rispettare rigorosamente, nella redazione dei decreti delegati, i princìpi ribaditi dalla citata giurisprudenza costituzionale, ad evitare un vasto contenzioso ed una conseguente, grave situazione di incertezza nell'incardinamento degli organigrammi dirigenziali per la generalità delle amministrazioni pubbliche, in particolare, a prevedere esplicitamente il diritto del dirigente, alla scadenza dell'incarico o in caso di decadenza dal medesimo per ristrutturazione dell'amministrazione, all'assegnazione di altro incarico dirigenziale nell'ambito della stessa o di altra amministrazione, in assenza di valutazione negativa circa l'esercizio delle responsabilità connesse all'incarico cessato.

---



## EMENDAMENTI

### Art. 12.

#### 11.323 (testo 2)

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ZANONI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione delle medesime osservazioni ai sensi del capoverso che precede. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».*

---

#### 12.319 (testo 3)

CUOMO

*Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, dopo le parole: «riduzione dei termini di validità delle graduatorie;» il seguente periodo: «per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione del decreto legislativo di cui al presente comma, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei vincitori di procedure selettive pubbliche, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge».*

---

## 12.700

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «per l'effettuazione degli accertamenti», inserire le seguenti: «, previa intesa in sede di conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la definizione delle modalità d'impiego del personale medico attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica».*

---

## 12.336 (testo 2)

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:*

«*h-bis*) previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria e non revocabile dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 564 del 1996, la possibilità di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale, consentendo nel contempo, nei limiti delle risorse effettivamente accertate a seguito della conseguente minore spesa per redditi, l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali. Il ricambio generazionale di cui alla presente lettera, non deve comunque determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche».

---

## 12.630

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

*Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:*

«*o-bis*) riconoscimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, della potestà legislativa in materia di lavoro del personale ad ordinamento regionale e provinciale. Dalle disposizioni di cui alle presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;».

---

**Art. 15.**

**15.700**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole: «ad adottare,», inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

---

**15.701**

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo le parole: «Commissioni parlamentari competenti» aggiungere le seguenti: «anche per i profili finanziari».*

---

**15.317 (testo 2)**

GUERRA, FORNARO, GATTI, MIGLIAVACCA, PEGORER, CHITI, D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, ZANONI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione delle medesime osservazioni ai sensi del capoverso che precede. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».*

---

